



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo referendario
dott. Andrea Luberti	Primo referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



**nella camera di consiglio del 19 dicembre 2016**

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura De Rentiis

### FATTO

In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Berzo Inferiore (BS), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è emerso che l'Ente non ha rispettato il limite di spesa per il personale di cui all'art. 1, co. 557 l. 296/2006.

In particolare, con nota istruttoria del 2 dicembre 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 0023156-02/12/2016-SC\_LOM-T87-P, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Organo di revisione di *«fornire ulteriori delucidazioni in merito alla spesa del personale impegnata nell'esercizio 2014 pari ad euro 333.156,01, non ridotta rispetto a quella media del triennio 2011-2013, così come riportato nel quadro 6.5. In particolare, motivare sull'impossibilità di comprimere altre voci di spesa; 2. In relazione alla violazione di cui al punto precedente, specificare l'effettivo rispetto della sanzione di cui all'art. 1, co. 557-ter, l.n. 296/2006 nell'esercizio 2015»*.

Il Revisore dei conti ha inviato risposta il 14 dicembre 2016 (prot. Cdc. 0025078-14/12/2016-SC\_LOM-T87S-A).

Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Berzo Inferiore (BS) all'esame del Collegio, riunito nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2016.

### DIRITTO

#### I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.



L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).



Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.

## II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del comune di Berzo Inferiore ha messo in luce che l'ente locale ha superato il limite di spesa per il personale di cui all'art. 1 co. 557 l. n. 296/2006. In particolare, dalla tabella riportata al punto 6.5, emerge che l'ente ha superato il tetto di spesa fissato dal legislatore per l'importo di € 32.575,60.

Nel corso dell'istruttoria, il Magistrato ha chiesto di *«fornire ulteriori delucidazioni in merito alla spesa del personale impegnata nell'esercizio 2014 pari ad euro 333.156,01, non ridotta rispetto a quella media del triennio 2011-2013, così come riportato nel quadro 6.5. In particolare, motivare sull'impossibilità di comprimere altre voci di spesa»*.

In risposta al rilievo istruttorio, il Revisore dei conti ha precisato che *«Le motivazioni del superamento del limite imposto dall'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 sono da individuare sia nel rientro in servizio dal 2013 e con costo a carico del Comune della dipendente cuoca a tempo indeterminato, che in precedenza era invece in carico all'aggiudicatario di appalto per la gestione della mensa della R.S.A. Beato Innocenzo, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea, sia nelle spese sostenute per tirocini, voucher sociali e spese sostenute per la sostituzione temporanea per una prolungata assenza per malattia della responsabile del servizio finanziario, che è anche responsabile dei servizi sociali, scolastici e culturali, nonché l'unica addetta all'ufficio ragioneria»*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e, ricordando l'importanza del contenimento della spesa di personale agli effetti della sana gestione finanziaria ed il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali, invita il Comune ad intraprendere



tutte le iniziative per comprimere quelle voci di spesa che consentano all'ente di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica in materia di spesa per il personale.

Si aggiunga che il legislatore sanziona il mancato rispetto del richiamato obbligo, prevedendo al successivo comma 557 ter che «in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». In altre parole, nell'anno successivo in cui è stato disatteso l'obbligo di cui al comma 557 cit., all'ente è fatto divieto «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto».

In proposito, a fronte della richiesta del Magistrato istruttore di «specificare l'effettivo rispetto della sanzione di cui all'art. 1, co. 557-ter, l. n. 296/2006 nell'esercizio 2015», l'Organo di revisione ha risposto che «nel 2015, il Comune, pur avendo contenuto la spesa per il personale rispetto all'anno precedente, non ha rispettato la sanzione imposta dall'art. 1, comma 557-ter della Legge 296/2006 in quanto nel corso dell'anno ha attuato alcune prestazioni di lavoro accessorio (voucher sociali). Tali prestazioni di lavoro accessorio si sono rese necessarie per esigenze temporanee correlate a lavori di pulizia di strade e aiuole, piccole tinteggiature nei parchi gioco e negli stabili comunali, pulizie straordinarie al museo, nell'imbustamento delle bollette dell'acquedotto».

La Sezione prende atto che il mancato rispetto della sanzione è connessa solo a «prestazioni di lavoro accessorio (voucher sociali)», tuttavia, ricorda all'ente che è doveroso rispettare le sanzioni di legge.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia sulla base dell'esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Berzo Inferiore (BS), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005.

#### **ACCERTA**

che l'Ente, nel corso del 2014, ha violato l'art. 1 co. 557 l. n. 296/2006;

che l'Ente, nel corso del 2015, ha violato l'art. 1 co. 557 ter l. n. 296/2006

#### **INVITA**

l'Amministrazione comunale di Berzo Inferiore (BS) a procedere ad una costante ed attenta verifica della spesa per il personale e a rispettare gli obblighi di legge.



*Handwritten signature or initials.*

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Revisore dei conti di Berzo Inferiore.

Il Magistrato relatore  
(dott.ssa Laura De Rentiis)



Il Presidente f.f.  
(dott. Giancarlo Astegiano)

Depositata in Segreteria il

20 DIC 2016

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*